# ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

# Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori temporaneamente all’estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

L’art. 4 bis della legge 27/12/2001, n. 459, inserito nella legge 6/5/2015, n. 52 (art. 2, comma 37), ha riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un’unica consultazione – agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari conviventi.

Il comma 2 del predetto art . 4 bis, come da ultimo modificato dall’art. 6 , comma 2, lett. A), della legge 3/11/2017, n. 165, prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, **entro il 31 Gennaio 2018**